

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/78 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 maggio 1978**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda gli importi del prelievo di corresponsabilità da riscuotere nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1978/1979**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il prelievo di corresponsabilità applicabile nella campagna lattiera 1978/1979 è fissato nello 0,5 % del prezzo indicativo del latte valido per questa campagna; che esso ammonta allo 0,5 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiera 1977/1978, per quanto riguarda il periodo compreso fra il 1° e il 21 maggio 1978;

considerando che è necessario adattare conseguentemente gli importi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2436/77<sup>(4)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1822/77, l'importo del prelievo da riscuotere per il mese di maggio 1978 o per il periodo di quattro settimane concernente detto mese è l'importo applicabile il primo giorno del mese in questione o del periodo di quattro settimane;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è così modificato:

1. Il testo del primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 5. 11. 1977, pag. 8.

« 1. Fatta salva un'eventuale modifica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, l'importo del prelievo è:

- a) di 0,260 UC nel periodo compreso fra il 16 settembre 1977 e il 30 aprile 1978,
- b) di 0,0868 UC nel periodo compreso fra il 1° maggio 1978 e la fine del periodo di cui all'articolo 3 per il mese di maggio 1978,
- c) di 0,0885 UC nel periodo compreso fra il giorno che segue il periodo di cui alla lettera b) e la fine della campagna lattiera 1978/1979

per ogni 100 chilogrammi di latte di vacca consegnati nel periodo in causa ».

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« 2. Fatta salva un'eventuale modifica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, l'importo del prelievo è:

- a) di 0,286 UC nel periodo compreso fra il 16 settembre 1977 e il 30 aprile 1978,
- b) di 0,0955 UC nel periodo compreso tra il 1° e il 31 maggio 1978,
- c) di 0,0974 UC nel periodo compreso fra il 1° giugno 1978 e la fine della campagna lattiera 1978/1979

per ogni 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per i quali è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---